

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

PROVINCIA DI NAPOLI

Data Delibera: 14/11/2018

N° Delibera: 9

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE.

L'anno duemiladiciotto addi quattordici del mese di Novembre alle ore 20:10 nella sala delle adunanze, previo recapito di appositi avvisi, si è riunito il consiglio comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione con l'intervento dei consiglieri signori:

N°	Cognome Nome	Qualifica	P/A
1	GAUDIOSO DIONIGI		Presente
2	BUONO PAOLINO		Presente
3	BUONO PIETRO		Assente
4	BUONO SERGIO		Presente
5	DI COSTANZO DANIELA		Presente
6	DI MEGLIO ANIELLO		Assente
7	DI MEGLIO CLOTILDE		Presente
8	DI MEGLIO MARIO		Presente
9	DI MEGLIO RAFFAELE		Presente
10	DI SCALA MARIA GRAZIA		Presente
11	LOMBARDI GEMMA		Presente
12	MANGIONE EMANUELA		Presente
13	VACCA ALESSANDRO		Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO.

Presiede la seduta il Dott. Paolino BUONO, in qualità di Presidente.

Il Presidente, verificata la presenza del numero legale, alle ore 20:10 dichiara valida la seduta e mette in discussione l'argomento posto all'ordine del giorno.

Il consigliere Clotilde Di Meglio, richiesta ed ottenuta la parola, relaziona in merito, facendo presente che l'approvazione del regolamento, con la conseguente istituzione della figura del Garante per i diritti delle persone diversamente abili, ha un'enorme importanza sociale, augurandosi che l'intero consiglio comunale esprima parere favorevole sull'argomento.

L'assessore Emanuela Mangione ritiene che l'argomento riveste una grande importanza sotto il profilo sociale, anche alla luce delle numerose persone che si trovano in condizioni di enorme disagio. Inoltre fa presente che il Comune di Ischia ha già approvato il regolamento ma allo stato la procedura per l'individuazione del Garante non è ancora formalizzata del tutto. Infine solleva alcuni dubbi sull'art. 2, punto 2.3, lettera b), relativamente all'esperienza richiesta **“almeno triennale”** nello svolgimento di attività e tutela e salvaguardia delle persone con disabilità. Tale limitazione potrebbe creare non poche difficoltà nell'individuazione del Garante.

Il Sindaco ritiene si possa valutare la possibilità, se il Consiglio tutto concorda, di emendare l'art. 2, punto 2.3, lettera b) eliminando le parole **“almeno triennale”**. Fa presente inoltre che anche il Comune di Ischia non ha previsto un arco temporale minimo di esperienza nel settore.

L'assessore Emanuela Mangione ritiene inoltre che andrebbe rivisitato l'art. 2, punto 2.4 nel modo seguente: **“Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL”** eliminando da **“il Garante ...”** e fino a **“con la funzione”** e successivamente **“altresì”**.

I consiglieri Clotilde Di Meglio Maria Grazia Di Scale e Mario Di Meglio ritengono che tali emendamenti non stravolgono il testo del regolamento presentato ed in discussione.

Terminata la discussione il Presidente pone in votazione gli emendamenti di modifica dell'art. 2, punto 2.3, lettera b) e art. 2 punto 2.4

Il Presidente visti gli esiti della votazione (consiglieri presenti e votanti: 11 - assenti: 2 - voti favorevoli: 11) dichiara approvate le modifiche all'art. 2 del regolamento per l'istituzione del Garante della persona diversamente abile.

Il Presidente pone in votazione l'argomento così come emendato e visti gli esiti della votazione (consiglieri presenti e votanti: 11 - assenti: 2 - voti favorevoli: 11) dichiara approvato l'argomento.

Il Presidente pone altresì ai voti l'immediata eseguibilità dell'atto e si ottiene il medesimo esito.

Per l'effetto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 ha

individuato nuovi percorsi per il riconoscimento dei diritti delle persone con disabilità;

- ai sensi della citata Convenzione gli Stati adottano tutte le misure normative idonee a modificare o ad abrogare qualsiasi legge, regolamento, consuetudine e pratica vigente che costituisca una discriminazione nei confronti di persone con disabilità; ma soprattutto ad astenersi dall'intraprendere ogni atto o pratica che sia in contrasto con la presente Convenzione ed a garantire che le autorità pubbliche e le istituzioni agiscano in conformità con la presente Convenzione;

- la Convenzione è frutto del lavoro anche della Commissione Europea e che l'Unione Europea da tempo ritiene che l'approccio sociale alla disabilità deve mirare a ottenere la piena partecipazione alla società delle persone con disabilità, eliminando le barriere che impediscono la realizzazione della parità delle opportunità, della piena partecipazione e del rispetto delle differenze;

- la Direttiva 2000/78/CE vieta la discriminazione sia diretta sia indiretta in materia di occupazione e condizioni di lavoro (art. 2). Essa prevede l'obbligo del datore di lavoro di fornire le soluzioni ragionevoli attraverso cui le persone con disabilità possono essere messe in condizioni di accedere al pari degli altri al mondo del lavoro;

- la nostra Carta Costituzionale impone a tutti gli Enti costitutivi della Repubblica il compito di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Considerato che:

- la normativa nazionale, con la legge 104 del 1992 ha inteso garantire il pieno rispetto della dignità e i diritti di libertà ed autonomia della persona con

disabilità e ha posto l'Italia tra i paesi più avanzati nel campo dell'affermazione dei diritti delle persone con disabilità;

- la legge 28 del 2000 all'art. 6, comma 2 lettera e) prevede una specifica funzione, in capo ai Comuni, di facilitazione alla conoscenza degli atti relativi ai servizi verso i propri cittadini;

- la legge 67 del 2006 "Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime di discriminazioni" introduce un importante strumento per combattere le discriminazioni dirette e indirette poste in essere per motivi connessi alla disabilità, che violano la dignità e la libertà di una persona con disabilità;

Rilevato che:

- un approccio integrato è necessario al fine di intervenire nei casi di discriminazione multipla, come per esempio, donna con disabilità, minore con disabilità, persona indigente con disabilità e, che, pertanto vi è la necessità di incorporare la prospettiva di genere in tutti gli sforzi tesi alla promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità. Allo stesso modo occorre tenere presente la dimensione multipla dell'accessibilità, che non riguarda soltanto l'ambiente fisico, ma anche quello sociale, economico e culturale, la salute, l'istruzione, l'informazione e la comunicazione;

- gli interventi normativi sopra indicati presentano problemi applicativi che concretizzano ostacoli, anche in maniera involontaria, tra la persona disabile e la fruizione concreta del diritto o servizio previsto in normativa;

- le procedure degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili possono presentare discrasie che pur, nella correttezza formale delle procedure, finiscono per penalizzare la persona;

- risulta necessario un maggior raccordo degli enti coinvolti nell'erogazione delle prestazioni e dei servizi per le persone disabili e una maggiore collaborazione istituzionale al fine di aumentare il livello effettivo di tutela delle persone disabili;
- l'effetto finale del complesso normativo costruito in questi ultimi anni nel nostro Paese deve essere quello della piena accessibilità alle strutture fisiche, sociali, economiche e culturali, alla salute, all'istruzione, all'informazione e alla comunicazione, per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali.

Ravvisata:

- la necessità ed opportunità di procedere all'istituzione dell'Ufficio del Garante per i Diritti della Persona Disabile e all'approvazione di un "Regolamento comunale del predetto Ufficio";
- **Visto** l'allegato schema di Regolamento per l'istituzione del Garante dei diritti della persona diversamente abile, composto di n. 7 (sette) articoli;
- **Visto** l'articolo 7 del vigente Statuto Comunale, che disciplina il procedimento di approvazione dei regolamenti di competenza consiliare;

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione;

Per tutto quanto innanzi premesso, considerato e rilevato,

D E L I B E R A

1) Di approvare l'Istituto "**DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLA PERSONA DIVERSAMENTE ABILE**" ed il relativo regolamento.

2) Di dichiarare la presente, con separata votazione ad esito unanime favorevole, immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge.

Alle 20:20 la seduta si scioglie.

COMUNE DI BARANO D'ISCHIA



REGOLAMENTO COMUNALE DEL GARANTE DELLA PERSONA DISABILE

(approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 14.11.2018)

Art. 1

DEFINIZIONI

1.1 Presso il Comune di Barano d'Ischia (d'ora in poi anche solo Comune) è istituito il "Garante della Persona Disabile" (d'ora in poi solo Garante) i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal presente regolamento oltre che dalla normativa di settore.

Art. 2

NOMINA E REQUISITI

2.1 Il Garante opera a titolo gratuito e viene scelto tramite avviso pubblico predisposto dal settore Politiche Sociali del Comune ogni tre anni, l'incarico è rinnovabile per una sola volta.

2.2 Il Garante è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale con le modalità previste per l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale di cui all'art. 7 dello Statuto del Comune.

2.3 E' eleggibile al ruolo di Garante chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o scienze sociali o equipollenti o in medicina o in psicologia;
- b) idoneo curriculum dal quale si desuma esperienza di svolgimento di attività a tutela e salvaguardia dei diritti delle persone con disabilità e della loro promozione e inclusione sociale;

ed inoltre:

- c) dia ampia garanzia di indipendenza;
- d) non sia membro del Parlamento, del Consiglio Regionale, Provinciale, Comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sociali Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- e) non sia dipendente comunale nè di altri enti locali, istituzionali, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale, nè lo sia stato negli ultimi due anni, nè sia amministratore di enti, società a partecipazione pubblica nonchè titolari, amministratori e dirigenti di enti, società ed imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dal Comune.

2.4 Si applicano al Garante le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco dal TUEL.

2.5 Il Garante non può assumere il ruolo di mediatore nè individualmente nè collegiamente ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in procedimenti che abbiano ad oggetto la materia relativa agli interventi effettuati come Garante.

Art. 3

ATTIVITA' E SEDE

3.1 Il Garante, in quanto organo monocratico, svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.

3.2 Fermi restando i principi di autonomia ed indipendenza, il Garante condivide i propri obiettivi ed azioni con l'Assessorato Comunale alle Politiche Sociali e con il Settore Politiche Sociali.

3.3 Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, di cui all'art. 4 del presente Regolamento, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte. Tale relazione verrà discussa in Consiglio Comunale.

3.4 Il Garante ha accesso agli atti del Comune che siano inerenti le funzioni di sua competenza di cui all'art. 4 del presente Regolamento e, su richiesta, ne riceve copia.

3.5 Il Garante esercita la propria attività a titolo gratuito e con mezzi e strutture proprie. Tuttavia, in caso di necessità, può chiedere al Comune - previa richiesta anticipata - la disponibilità temporanea di uffici e/o sale per conferenze al fine di attività connesse all'esercizio della propria carica.

3.6 Il Comune doterà il Garante di uno specifico account e-mail istituzionale (garantedisabili@comunebarano.it), lo stesso potrà disporre, altresì, di un'apposita sezione sul sito web istituzionale del Comune dove sarà pubblicato anche il presente Regolamento.

Art. 4

FUNZIONI

4.1 Le funzioni del Garante vengono esercitate per ottemperare a quanto previsto dal presente Regolamento e dalla normativa di settore, inerente i diritti delle persone disabili, a livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale, con particolare riferimento a:

- Convenzione ONU ratifica della Legge 3 Marzo 2009, n. 18;
- Costituzione della Repubblica artt. 2, 3, 4, 38;
- Legge 5 Febbraio 1992, n. 104.

Art. 5

OBIETTIVI E FINALITA'

5.1 Il ruolo del Garante a supporto dell'Amministrazione Comunale per ottemperare agli obiettivi preposti, si sostanzia segnalando e/o promuovendo tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, con particolare attenzione all'integrazione ed inclusione sociale. A tal fine il Garante:

- a) comunica all'"Osservatorio Nazionale sulla Condizione delle Persone con Disabilità" le violazioni della Convenzione ONU e predispone una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- b) interviene, in ambito pubblico e privato, di propria iniziativa e/o sulla base di segnalazioni provenienti da una persona con disabilità e/o da un suo familiare, dal tutore, dal curatore, dall'Amministrazione di sostegno e da un'Associazione avente per fine statutario la promozione sociale delle persone disabili, nei casi in cui lamentino disfunzioni, irregolarità o qualunque altro comportamento discriminatorio o anche omissivo;
- c) sollecita e controlla che per ogni persona con disabilità, sia redatto il progetto individuale;
- d) promuove, anche in collaborazione con gli enti territoriali competenti e le associazioni delle persone con disabilità e delle loro famiglie, ogni attività diretta a sviluppare la conoscenza delle norme sulla disabilità e dei relativi mezzi di tutela, attraverso le iniziative che ritiene più opportune per la maggiore diffusione e l'avanzamento della cultura in materia di integrazione ed inclusione sociale delle persone disabili;

- e) esprime pareri, su richiesta degli organi comunali, in ordine alla normativa esistente e ai provvedimenti da adottarsi riguardanti i diritti delle persone disabili; esprime, altresì, valutazioni sull'impatto delle azioni progettuali finanziate da organismi comunali ed eventi ad oggetto il miglioramento della qualità della vita delle persone con disabilità;
- f) formula proposte all'Amministrazione Comunale finalizzate ad assicurare la piena promozione e la tutela dei diritti delle persone disabili, alla loro integrazione ed inclusione sociale;
- g) propone all'Amministrazione Comunale lo svolgimento di attività di formazione dirette a soggetti pubblici e privati preposti a svolgere compiti di tutela e salvaguardia dei diritti delle persone disabili, secondo i rispettivi ordinamenti di riferimento;
- h) collabora con altri soggetti istituzionali alla raccolta ed elaborazione di dati relativi alle persone disabili nel Comune di Barano d'Ischia;
- i) informa delle iniziative intraprese e dei risultati all'Assessore alle Politiche Sociali e gli uffici delle Politiche Sociali del Comune; collabora con il Garante nazionale, regionale e della Città Metropolitana, se istituiti.

5.2 Il Garante per l'esercizio del proprio incarico ha, inoltre, facoltà di:

- a) accedere agli uffici Comunali e/o Uffici di servizi aperti al pubblico e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili, l'assenza di barriere architettoniche e della comunicazione indirizzata a persone portatrici di disabilità sensoriale nonché intellettuale-relazionale, segnalando all'Assessore ed agli Uffici ed altre autorità competenti eventuali violazioni e/o irregolarità;
- b) informare i soggetti che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 1 marzo 2006, n. 67, indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio;
- c) controllare - previa apposita autorizzazione - le strutture nonché i programmi destinati alle persone disabili allo scopo di prevenire il verificarsi di ogni forma di sfruttamento, violenza ed abuso.

Art. 6

NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI

6.1. Il Garante è tenuto al rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 e ss. mm. e ii. nonché di tutta la normativa in materia di privacy e tutela di dati sensibili.

Art. 7

REVOCA

7.1. Il Consiglio Comunale può revocare dalla carica il Garante se si accerta la mancanza di uno dei requisiti e/o gravi ripetute violazioni di legge o per accertata inefficienza.

